



Council of the
European Union

036937/EU XXVI. GP
Eingelangt am 03/10/18

Brussels, 3 October 2018
(OR. en, it)

12796/18

Interinstitutional File:
2018/0254(COD)

POLMIL 152
COMPET 648
RECH 415
CSDP/PSDC 541
CODEC 1598
IND 269
MI 687
INST 358
PARLNAT 210

COVER NOTE

From:	The Italian Chamber of Deputies
date of receipt:	14 September 2018
To:	The President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Defence Fund [10084/18 - COM(2018) 476 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached the above-mentioned document followed by a courtesy English translation.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Gentile Presidente,

desidero informarla che, in data 6 settembre 2018, le Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati hanno approvato un documento – che Le trasmetto in allegato – concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018) 476 final/2 e Annex) (Doc. XVIII, n. 3).

Con i migliori saluti

Roberto Lico



Sebastian KURZ
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
Rue de la Loi 175
B – 1048 BRUXELLES

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XVIII
N. 3

COMMISSIONI RIUNITE IV (DIFESA) E X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

DOCUMENTO FINALE A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SULLA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)476 *final*/2 e Annex).

Approvato il 6 settembre 2018

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Le Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)476 final;

preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

tenuto conto del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

premessi che:

la proposta di regolamento relativa al Fondo europeo per la difesa mira, in primo luogo, a rafforzare la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa, promuovendo un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa, stimolando la collaborazione tra tutte le imprese europee grandi e piccole, nello sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa e valorizzando gli sforzi degli Stati membri nel cooperare per assicurare che la base industriale e tecnologica della difesa europea sia in grado di soddisfare pienamente le esigenze attuali e future dell'Europa in materia di sicurezza;

attualmente i progetti di ricerca e sviluppo nel settore della difesa sono gestiti quasi esclusivamente a livello nazionale, che le fasi di ricerca e sviluppo sono le più rischiose e che data la penuria delle risorse di bilancio a livello nazionale, nella maggior parte degli Stati membri tali fasi non vengono finanziate, provocando una situazione di dipendenza dai prodotti disponibili e dai relativi fornitori;

il settore europeo della difesa risente di un basso livello di investimenti ed è caratterizzato dalla frammentazione lungo i confini nazionali, che determina il

persistere da un lato, di duplicazioni e dall'altro, di carenze strutturali. La cooperazione transfrontaliera può contribuire a sfruttare maggiormente gli effetti di scala riducendo le duplicazioni e consentendo lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie necessari;

la mancanza di coordinamento e di coerenza tra gli Stati membri, oltre a costituire una importante fonte di costi per il bilancio nazionale e ad ostacolare in modo significativo l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), è fonte di svantaggio competitivo per l'industria europea della difesa rispetto alle sue controparti internazionali;

tale iniziativa, alla luce del riposizionamento delle priorità strategiche degli Stati Uniti e della prospettiva del recesso del Regno Unito dall'UE, segna una svolta fondamentale che — nel potenziare le capacità di difesa e sicurezza dell'Unione — è volta anche a rafforzare la competitività degli apparati produttivi europei, recuperando la vocazione manifatturiera, settore che più di altri ha risentito degli effetti negativi della crisi economica e che è sempre più esposto alla concorrenza di altri Paesi produttori, fra cui le potenze emergenti;

il Fondo europeo per la difesa può agire da catalizzatore e stimolo per una nuova serie di iniziative, attraverso meccanismi che incentivino la collaborazione tra Paesi membri ed industrie europee, sia a livello di ricerca e sviluppo che di approvvigionamento e tenuto conto che la stagione dei grandi programmi europei lanciati nello scorso secolo si va esaurendo senza che per ora siano state avviate nuove iniziative cooperative;

la proposta di regolamento integra in un unico Fondo, sviluppando — nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 — le iniziative attualmente previste dall'azione preparato-

ria in materia sulla ricerca in materia di difesa 2017-2019 e dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa 2019-2020, in corso di approvazione, ma che verrà poi abrogato e sostituito dalla proposta di regolamento sul Fondo europeo per la difesa a partire dal 1° gennaio 2021;

il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018 ha invitato a compiere ulteriori progressi sulla proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa, sia nella sezione « ricerca » che nella sezione « capacità »;

come indicato nel Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, la Commissione europea ha proposto di considerare i contributi nazionali alla parte capacità del Fondo europeo per la difesa come misure « una tantum » nel quadro del patto di stabilità e crescita e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale,

esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) occorre cogliere l'opportunità offerta dalla prospettiva delineata dall'istituzione del Fondo europeo per la difesa per realizzare, anche nel nostro Paese, una strategia coerente ed organica che valorizzi le competenze e le potenzialità del mondo dell'università, della ricerca e dell'industria, con particolare attenzione per le produzioni *dual-use* che assicurino anche una ricaduta nel settore civile di tale strategia comune;

b) è necessario operare affinché l'industria e la ricerca nazionali possano concretamente concorrere, in condizioni di effettiva parità con quelle degli altri Paesi, all'accesso ai finanziamenti del Fondo europeo per la difesa. A tal fine, è indispensabile avviare immediatamente un confronto ispirato alla massima collaborazione e integrazione con i maggiori partner europei e, in particolare, con Francia e Germania;

c) è opportuno che, da un lato, si vigili sul processo di consolidamento ed aggregazione industriale che si produrrà a livello europeo nel contesto dello sviluppo di una base industriale europea della difesa e nell'ambito dei progetti promossi del Fondo europeo per la difesa, affinché sia promossa e preservata la capacità e l'autonomia tecnologica e produttiva dell'intera filiera delle imprese italiane operanti nell'ambito della difesa, e dall'altro si prevedano, anche in collaborazione con le grandi imprese, fortemente interessate ed attente all'evolversi delle dinamiche politico-industriali, azioni di sostegno volte a favorire la partecipazione delle microimprese italiane operanti nel settore della difesa in progetti collaborativi ed iniziative promosse nel contesto del Fondo europeo per la difesa;

d) occorre valutare la creazione a livello nazionale di una cabina di regia per individuare e proporre progetti capaci di attrarre i finanziamenti del Fondo;

e) con specifico riferimento alla proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa, occorre:

che siano escluse, ai fini dell'individuazione delle azioni ammissibili ai finanziamenti, ai sensi dell'articolo 11 della proposta di regolamento, deroghe al requisito minimo della partecipazione di almeno tre imprese in tre diversi paesi membri/associati, al fine di promuovere una collaborazione più inclusiva possibile fra quanti saranno disponibili e interessati a sviluppare insieme nuovi equipaggiamenti e tecnologie;

vigilare affinché nell'iter negoziale della proposta sia mantenuta l'attuale formulazione dell'articolo 10, paragrafo 4, in base alla quale beneficiari e subfornitori coinvolti nelle azioni cofinanziate dal Fondo hanno la possibilità di fare uso di proprie infrastrutture, risorse ed *asset* situati in Paesi terzi, alle sole condizioni che ciò sia necessario per il perseguimento del progetto e non pregiudichi la sicurezza e gli interessi dell'Unione, consentendo di fare impiego di specifiche infrastrutture e *know-how* aziendali insistenti nel territorio;

prevedere all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), che l'assistenza finanziaria del Fondo possa raggiungere il 100 per cento dei costi ammissibili anche per le azioni di collaudo, qualificazione e certificazione;

chiarire il meccanismo di *governance* del Fondo, specificando il ruolo dell'Agenzia europea per la difesa e quello del Servizio europeo per l'azione esterna;

chiarire il sistema di negoziazione delle singole convenzioni tra Paesi membri coinvolti per la realizzazione dei progetti;

sia sviluppato un processo che permetta il facile accesso da parte delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione ai progetti di ricerca, sviluppo e realizzazione delle tecnologie di difesa prevedendo una percentuale del Fondo da destinarsi esplicitamente ad esse al fine di promuovere le tante eccellenze italiane del settore, spesso svantaggiate nell'accesso ai Fondi europei;

chiarire le modalità di accesso e la relazione tra Commissione europea, operatori economici e Stati di riferimento in caso di partecipazione ai progetti finanziati dal Fondo in oggetto da parte di partecipate da Stati o soggetti terzi;

stabilire che il sistema di valutazione e controllo dei risultati prodotti grazie al Fondo europeo in esame evidenzia le ricadute di medio e lungo termine e si preveda di comunicare tali valutazioni anche agli Stati membri e ai Parlamenti nazionali per un opportuno livello di controllo democratico;

chiarire, in termini inequivoci quanto affermato dalla Commissione europea nel Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, per cui i contributi nazionali alla capacità del Fondo europeo per la difesa siano considerati come misure « *una tantum* » nel

quadro del patto di stabilità e crescita e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale;

assicurare una copertura finanziaria adeguata e costante nel tempo per la realizzazione delle azioni previste nell'ambito del Fondo europeo della ricerca per il periodo 2021-2027;

chiarire che, tra gli obiettivi del Fondo, vi sia il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'industria della difesa, anche al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini e favorire la cooperazione pacifica con i Paesi Terzi;

prevedere l'automatica applicazione della valutazione *ad hoc* dei costi indiretti ritenendo il contributo forfettario del 25 per cento come possibilità residuale;

mantenere una adeguata attenzione al settore cantieristico, anche in considerazione della particolare conformazione geografica italiana;

f) chiarire il ruolo del Regno Unito nel Fondo alla luce del *processo Brexit*, promuovendo il coinvolgimento della Gran Bretagna indipendentemente dall'esito delle trattative in corso per l'uscita dall'Unione europea;

g) prevedere, qualora i programmi siano stati approvati e sviluppati, l'opportunità di una modalità di condivisione con gli altri Paesi membri dell'UE del *know-how* acquisito dalle aziende nazionali nello sviluppo dei progetti finanziati dal Fondo;

h) valutare la opportunità, qualora il processo di sinergia europea dell'industria della difesa comporti nella sua razionalizzazione la perdita di posti di lavoro o la chiusura di stabilimenti « messi ai margini » da siffatto processo, della istituzione di un fondo destinato alla riconversione di tali stabilimenti e al recupero dei posti di lavoro in altri settori industriali.

ALLEGATO

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la Difesa COM(2018) 476;

preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento,

premesso che,

la proposta di istituire il Fondo europeo per la difesa si inquadra nelle recenti iniziative promosse a livello europeo per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nel settore della difesa, rafforzando l'autonomia strategica dell'Unione europea, in un contesto geopolitico in grande e veloce trasformazione rispetto agli assetti recenti;

la proposta ha l'obiettivo di migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, mediante il sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra imprese, centri di ricerca, amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e università nella fase di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie della difesa, nonché in quella del loro sviluppo;

la Commissione europea ha già avviato, nell'attuale quadro finanziario pluriennale, in scadenza nel 2020, una fase sperimentale delle stesse iniziative che il Fondo europeo per la difesa intende riproporre, sviluppandole nel prossimo quadro finanziario pluriennale;

le azioni svolte nel quadro del futuro Fondo dovranno rispettare i prin-

cipi etici e la pertinente normativa nazionale, dell'Unione e internazionale;

rilevato che la proposta si basa in particolare sull'articolo 173 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che costituisce la base giuridica per le azioni finalizzate, tra l'altro, a promuovere un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese, in particolare delle PMI, in tutta l'Unione, e favorevole alla cooperazione tra imprese, come pure a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico;

tenuto conto che nel contesto globale attuale nessun paese è in grado da solo di garantire la sicurezza e gestire le minacce che oltrepassano le frontiere;

considerato che l'Unione europea è chiamata a rafforzare la propria autonomia strategica, assumendosi maggiori responsabilità nella protezione dei suoi interessi, dei suoi valori, in complementarità e cooperazione con la NATO;

considerato che a tal fine si rende necessario lo sviluppo di tecnologie chiave in settori critici e di capacità strategiche per assicurare la *leadership* tecnologica attraverso una maggiore cooperazione all'interno dell'Unione europea;

rilevato che una maggiore cooperazione in tale ambito può contribuire a massimizzare le realizzazioni e la qualità degli investimenti nella difesa effettuati dagli Stati membri, evitando duplicazioni, migliorando l'interoperabilità dei materiali per la difesa, riducendo la frammentazione e rendendo più efficiente la spesa pubblica in tale ambito;

rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale delle Commissioni di merito, sia trasmesso tempestivamente alle Istituzioni europee;

rilevata la necessità di tenere in opportuna considerazione la situazione precipua della Gran Bretagna al fine di non escluderla dal l'accesso al Fondo a prescindere dall'esito delle trattative su Brexit anche in ragione della stretta e positiva collaborazione di quest'ultimo Stato con molti paesi membri dell'UE, inclusa l'Italia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare che, nelle competenti sedi europee:

a) siano escluse, ai fini dell'individuazione delle azioni ammissibili ai finanziamenti, ai sensi dell'articolo 11 della proposta di regolamento, deroghe al requisito minimo della partecipazione di almeno tre imprese in tre diversi paesi membri/associati, al fine di promuovere una collaborazione più inclusiva possibile fra quanti saranno disponibili e interessati avviluppare insieme nuovi equipaggiamenti e tecnologie;

b) si chiarisca, in termini inequivoci quanto affermato dalla Commissione europea nel Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, per cui i contributi nazionali alla capacità del Fondo europeo per la difesa siano considerati come misure « una tantum » nel quadro del patto di stabilità e crescita e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale;

c) si chiarisca il meccanismo di governarne del Fondo, specificando il ruolo dell'Agenzia europea per la difesa e quello del Servizio europeo per l'azione esterna;

d) si chiarisca che, tra gli obiettivi del Fondo, vi sia il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'industria della difesa, anche al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini e favorire la cooperazione pacifica con i Paesi Terzi;

e) sia sviluppato un processo che permetta il facile accesso da parte delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione ai progetti di ricerca, sviluppo e realizzazione delle tecnologie di difesa prevedendo una percentuale del Fondo da destinarsi esplicitamente ad esse al fine di promuovere le tante eccellenze italiane del settore, spesso svantaggiate nell'accesso ai Fondi europei;

f) si chiariscano le modalità di accesso e la relazione tra Commissione europea, operatori economici e Stati di riferimento in caso di partecipazione ai progetti finanziati dal Fondo in oggetto da parte di partecipate da Stati o soggetti terzi;

g) sia chiarito il sistema di negoziazione delle singole convenzioni tra Paesi membri coinvolti per la realizzazione dei progetti;

h) si stabilisca che il sistema di valutazione e controllo dei risultati prodotti grazie al Fondo europeo in esame evidenzii le ricadute di medio e lungo termine e si preveda di comunicare tali valutazioni anche agli Stati membri e ai Parlamenti nazionali per un opportuno livello di controllo democratico;

i) si chiarisca il ruolo del Regno Unito nel Fondo alla luce del processo Brexit, promuovendo il coinvolgimento della Gran Bretagna indipendentemente dall'esito delle trattative in corso per l'uscita dall'Unione europea;

l) si preveda l'automatica applicazione della valutazione *ad hoc* dei costi indiretti ritenendo il contributo forfettario del 25 per cento come possibilità residuale.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Defence Fund (COM(2018) 476 final/2 and Annex)

FINAL DOCUMENT

The Defence and the Economic Activities, Trade and Tourism Committees of Italy's Chamber of Deputies, sitting in joint session,

Having examined, pursuant to the Chamber of Deputies Rule 127, the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Defence Fund (COM(2018) 476 final;

Cognisant of the Government's Note on this document, forwarded to Parliament pursuant to art. 6(4) of Law no. 234 of 24 December 2012; and

Taking into account the opinion of the European Union Policies Committee;

Whereas:

The Proposal for a Regulation establishing the European Defence Fund is designed, primarily, as an instrument to foster the competitiveness and innovativeness of the European defence industry, exploiting the results of defence-oriented research, fostering collaboration among European enterprises of all scales in the development of defence materials and technologies, and valorising the cooperative efforts of the Member States to ensure that the European defence industrial and technological base is able to fully meet Europe's present and future security requirements;

European defence R&D projects are currently managed almost exclusively at a national level and the research and development phases are the most risky ones. Due to scarce national budget resources these phases are simply not financed in the majority of Member States leading to dependency from already available products and from their providers;

The European defence sector is suffering from low level of investment and is characterised by fragmentation along national borders leading to persistent duplications, and structural weaknesses. Cross-border cooperation can help to better capture scale effects by reducing duplications and allowing for the development of the products and technologies needed;

The lack of coordination and coherence between Member States remains a major source of costs for the national budgets and constitutes a significant impediment to the implementation of the Common Security and Defence Policy (CSDP), and is a source of competitive disadvantage for the European defence industry vis-a-vis its international counterparts;

In the light of the repositioning of the strategic priorities of the United States of America and the prospect of the United Kingdom's withdrawal from the EU, this initiative marks a fundamental turning point which – by enhancing the Union's defence and security capabilities – will also enhance the competitiveness of Europe's production apparatus, reviving its industrial vocation as the sector that has suffered the most from the negative repercussions of the economic crisis and has always been more exposed to competition from other manufacturing countries, including the emerging powers;

The European Defence Fund can act as a catalyst and boost a new raft of initiatives by introducing mechanisms to encourage cooperation between the Member States and European industries in the fields of both R&D and supplies, also bearing in mind that the period of the major European programmes launched in the 20th century is now reaching completion without having embarked on any new cooperation ventures;

The Proposal for a Regulation brings together into one single Fund – under the next multiannual financial framework 2021-2027 – the initiatives which are planned each year under the 2017-2019 preparatory action on defence research and the 2019-2020 European Defence Industrial Development Programme, which will then be repealed and replaced by the Proposal for a Regulation establishing the European Defence Fund as from 1 January, 2021;

The European Council on 28-29 June, 2018 urged further progress with the Proposal for a Regulation establishing the European Defence Fund, in both the “research” and the “capabilities” sections;

As stated in the European Defence Plan of Action on 30 November 2016, the European Commission has suggested that the national contributions to the capabilities of the European Defence Fund should be considered as one-off measures in the framework of the Stability and Growth Pact, and are not therefore to be counted as part of the structural deficit,

Express

A POSITIVE ASSESSMENT ,

with the following qualifications:

- a) The opportunities provided by the establishment of the European Defence Fund must be seized upon so that, also in Italy, a coherent and comprehensive strategy will be drawn up to exploit the skills and the potential available in the academic, research and industrial worlds, with a particular focus on dual-use projects to ensure that this common strategy will also have fallout in the civilian sector;
- b) National industry and research must also be able to compete on an equal footing with other countries in accessing funding from the European Defence Fund. To achieve this, a debate is immediately required in the perspective of the closest cooperation and integration with our main European partners, and in particular with France and Germany;
- c) It is necessary, on the one hand, to oversee the process of industrial consolidation and aggregation that will ensue at the European level with the development of a European defence industrial base, and in the area of the projects promoted by the European Defence Fund, so as to foster and preserve the capabilities and the technological and manufacturing autonomy of the full range of Italian defence companies, and, on the other, - also acting in conjunction with large corporations strongly interested in the evolution of political and industrial dynamics - to introduce the support actions needed to foster the participation of Italian defence micro-enterprises working on cooperative projects and initiatives being promoted within the scope of the European Defence Fund;
- d) It is necessary to evaluate the establishment at the national level of a coordination unit to identify and propose projects eligible for financing from the Fund;
- e) With specific reference to the Proposal for a Regulation for establishing the European Defence Fund, the following is required:
 - For the purposes of identifying actions eligible for funding pursuant to article 11 of the Proposal for Regulation, there should be no derogations to the minimum requirement that at least three legal entities based in three different Member States and/or associated countries must participate, in order to foster the most inclusive cooperation possible between the players willing and interested in developing new equipment and technologies on a joint basis;
 - In the negotiations over the proposal, the present wording of article 10(4) must be retained to ensure that beneficiaries and subcontractors involved in action co-financed by the Fund may use their assets, infrastructure, facilities and resources located or held on the territory of a third

country, but only if this is necessary for achieving the objectives of an action and provided that this will not put at risk the security and the interests of the Union, by permitting the use of specific corporate infrastructure and know-how therein located;

- Article 14 (2) (b) should provide that financial assistance from the Fund can cover up to 100 percent of the eligible costs also in the case of testing, qualification and certification actions;
 - Clarification is needed regarding the Fund's governance mechanism, specifying the role of the European Defence Agency and of the European External Action Service;
 - Clarity is needed regarding the system of negotiating individual agreements between the Member States involved in project implementation;
 - A process must be developed to give SMEs and midcaps easy access to defence technology research, development and production projects by explicitly allocating a percentage of the Fund to them, to promote the many Italian excellent capabilities in this sector, which are often disadvantaged in accessing to European Funds;
 - Clarity is needed regarding access, and relations between the European Commission, economic operators and reference States when partly State- or Third Party-owned enterprises participate in projects financed by the Defence Fund;
 - The system for evaluating and monitoring the results obtained thanks to the European Defence Fund should evidence the medium- and long-term impacts, and these evaluations should be notified to the Member States and the national Parliaments to ensure adequate democratic scrutiny;
 - Unequivocal clarification is needed regarding the European Commission's statement in the European Defence Plan of Action of 18 November 2016, namely, that the national contributions to the capabilities of the European Defence Fund should be considered as "one-off" measures in the framework of the Stability and Growth Pact, and are not therefore to be counted as part of the structural deficit;
 - Adequate financial coverage must be guaranteed and provided constantly to implement the actions provided within the scope of the European Research Fund for the period 2021-2027;
 - It should be made clear that the objectives of the Fund must include strengthening cooperation between the Member States of the European Union in the defence industry, also for the purpose of improving the security of EU citizens and fostering peaceful cooperation with Third Countries;
 - The *ad hoc* determination of the indirect costs should be automatically applied, while the flat-rate payment of 25 percent should be considered as a residual possibility;
 - Due attention must continue to be paid to the shipbuilding sector considering Italy's geographic conformation;
- f) Clarification is needed regarding the role of the United Kingdom in the light of Brexit, by promoting the involvement of the United Kingdom independently of the outcome of the current negotiations on exiting the European Union;
- g) In the event that programmes are approved and developed, opportunities must be provided to share with other EU Member Countries the know-how acquired by national enterprises as a result of developing projects financed by the Fund;
- h) Should European synergies within the defence industry lead to job losses as a result of industrial reorganisation or the closure of plants "crowded out" in the process, thought must be given to setting up a fund to convert these plants and to restore jobs in other industrial sectors.